

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) PIRAINO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) FORGIONE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) SCIBETTA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) CLEMENTE RUIZ	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore SERGIO SCIBETTA

Seduta del 09/07/2026

FATTO

Con ricorso del 26/03/2026, proposto dopo l'esito negativo del reclamo indirizzato direttamente all'intermediario, la ricorrente ha riferito di essere titolare di un conto corrente dal quale, nel periodo compreso tra il 12/2/2025 ed il 4/9/2025, sarebbero state effettuate varie operazioni dispositive per un importo complessivo di € 288.744,00 nell'ambito di una truffa ordita in suo danno della quale sarebbe chiamato a rispondere l'intermediario provvedendo alla restituzione delle somme entro i limiti di competenza per valore dell'Arbitro Bancario Finanziario.

In particolare, la ricorrente ha riferito che nell'arco temporale predetto, avrebbe avuto contatti con sedicenti operatori di investimento in criptovalute che, con la promessa di poter ottenere copiosi guadagni, l'avrebbero indotta ad eseguire numerose operazioni di pagamento.

La ricorrente ritiene che l'intermediario avrebbe dovuto rilevare l'anomalia della situazione sia con riferimento all'elevato numero di operazioni eseguite in un breve arco temporale, al rilevante importo delle stesse ed alla destinazione verso conti stranieri e piattaforme crypto nonché per l'incoerenza di una simile operatività rispetto al profilo economico finanziario della cliente.

Con le proprie controdeduzioni l'intermediario ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità del ricorso per assenza di preventivo reclamo in ordine alle operazioni dedotte in ricorso e per incompetenza per valore dell'Abf.

Nel merito, l'intermediario ha escluso la sussistenza di qualsiasi propria responsabilità ed ha chiesto il rigetto del ricorso visto che le n° 36 operazioni oggetto del ricorso sono state personalmente eseguite dalla cliente e non ricadono quindi nell'alveo applicativo della disciplina prevista dal D.lgs 11/2010.

L'intermediario ha precisato che non sussiste un obbligo di verifica della liceità, affidabilità o prospettive economiche sottostanti le operazioni di pagamento disposte dai propri clienti e comunque ha dichiarato che vista la recentissima apertura del rapporto di conto corrente sarebbe stata comunque preclusa la possibilità di procedere ad un raffronto rispetto ad una pregressa operatività.

Nonostante le superiori considerazioni, l'intermediario ha riferito che in data 12/2/2025 la ricorrente sarebbe stata contattata dal servizio clienti e che, nonostante l'avviso in ordine ai potenziali rischi legati ad investimenti non verificati, la stessa avrebbe dichiarato di utilizzare i conti correnti per "*fare trading*" e di voler proseguire con le operazioni dispositive a scopo di investimento.

DIRITTO

Il ricorso sottoposto al Collegio verte in tema di operazioni di pagamento eseguite sul conto corrente della ricorrente per un importo superiore ad € 200.000,00 che a detta della stessa dovevano essere oggetto di attenzione da parte dell'intermediario il quale, in ragione della sua inattività e della mancata predisposizione di adeguati sistemi di protezione della clientela, ne dovrebbe essere ritenuto responsabile con conseguente condanna alla restituzione delle somme entro i limiti di competenza dell'arbitro.

In via preliminare il Collegio è chiamato ad esaminare le eccezioni di inammissibilità formulate dall'intermediario con riferimento alla difformità del reclamo preventivo rispetto al ricorso ed alla incompetenza per valore dell'ABF in considerazione della domanda formulata in ricorso.

Con riferimento alla prima eccezione, il Collegio rileva che la stessa è infondata poiché, pur essendo vero che nella nota di reclamo del 10/10/2025 in sede di richieste conclusive veniva fatto riferimento alla sola operazione di € 1.600,00 del 30/8/2025, nel corpo del reclamo veniva operato il disconoscimento delle operazioni con decorrenza 12/2/2025 – 4/9/2025 ed in calce venivano elencate specificamente tutte le operazioni disconosciute.

Pertanto, il detto reclamo può ritenersi idoneo a coprire le domande formulate con il ricorso introduttivo del procedimento.

Analogamente infondata risulta l'eccezione inerente l'incompetenza per valore dell'Abf in merito alla vicenda oggetto del ricorso considerato che, seppur il danno lamentato dalla ricorrente ammonti ad € 288.744,00 e risulti quindi eccedente il limite di competenza dell'Arbitro, con il ricorso introduttivo la ricorrente espressamente limita la propria domanda alla somma di € 200.000,00 facendo espresso riferimento ai limiti di competenza dell'ABF.

I Collegi territoriali sul punto sono concordi nel ritenere che siano ammissibili innanzi all'ABF i ricorsi nei quali il ricorrente dichiara di contenere la domanda di condanna entro la soglia di € 200.000 euro seppure il valore della controversia sia superiore a tale limite ed anche se il ricorrente faccia riserva di agire in altre sedi per il residuo.

Nel merito, il ricorso sottoposto al Collegio si riferisce a complessive n° 36 operazioni contestate, disposte tra la data del 12/2/2025 e quella del 4/9/2025 di cui n° 27 bonifici; n° 7 operazioni eseguite con carta di pagamento; n° 2 operazioni eseguite con altra carta di pagamento.

Come già riferito l'ammontare complessivo delle dette operazioni è di € 288.744,00 ma nel ricorso la ricorrente ha chiesto genericamente la somma di € 200.000,00 senza fare riferimento alle singole operazioni ed al loro ammontare.

Dalla documentazione acquisita al fascicolo non emerge la modalità con cui sarebbe stata perpetrata la truffa ai danni della ricorrente anche in quanto la stessa non ha prodotto la denuncia alle Forze dell'Ordine richiamata nel proprio reclamo tuttavia risulta pacifico che le operazioni siano state disposte

personalmente dalla ricorrente e ciò esclude quindi l'applicabilità della disciplina predisposta dal D.Lgs 11/2010 per le operazioni non autorizzate.

Sul punto si richiama il costante orientamento dei Collegi Abf per cui le operazioni non possono considerarsi non autorizzate allorquando siano integralmente eseguite personalmente dal cliente, seppure in virtù del raggirio operato dai malfattori.

Ex multis si richiama il precedente dello stesso Collegio decidente per cui *“Nella fattispecie, sulla base della documentazione agli atti, e in particolare delle dichiarazioni confessorie rilasciate dal ricorrente, risulta che lo stesso - seguendo le istruzioni di un truffatore - ha personalmente effettuato l'operazione di trasferimento di denaro oggetto di contestazione, prestando il suo consenso all'esecuzione della stessa, che è pertanto avvenuta mediante corretta autenticazione. Trattasi, pertanto, di operazione che non rientra tra le c.d. transazioni non autorizzate (cfr., ABF Palermo, n. 10042/2020; ABF Roma, n. 4685/2021, ABF Milano, n. 13553/2021), regolate dalle disposizioni normative sopra richiamate ed invocate dal ricorrente, il quale ha personalmente effettuato l'operazione contestata. 3. Ciò determina il rigetto del ricorso”* (Coll. Abf Palermo, dec. 2787/2024).

Nel ricorso introduttivo la ricorrente contesta la responsabilità dell'intermediario in quanto lo stesso non avrebbe colto degli indici di anomalia che avrebbero invece dovuto far scattare dei sistemi di sicurezza antifrode.

La ricorrente in particolare ha rilevato che non potesse non considerarsi anomalo il fatto che venisse effettuato un così rilevante numero di operazioni in un arco temporale ridotto e verso conti correnti esteri e piattaforme crypto, in maniera incoerente con l'ordinaria operatività del conto e con il profilo economico finanziario della cliente.

L'intermediario ha eccepito e dimostrato che il conto corrente in argomento sarebbe stato aperto dalla ricorrente soltanto due giorni prima dell'inizio delle operazioni e ciò avrebbe quindi precluso la possibilità di rilevare una difformità rispetto alla ordinaria operatività.

Inoltre, l'intermediario ha riferito di aver contattato la cliente e di averla messa in guardia sulla possibile rischiosità di operazioni di investimento non verificate ma la cliente avrebbe manifestato la propria volontà di proseguire il proprio operato in quanto il conto corrente *de quo* era stato aperto proprio allo scopo di *“fare trading”*.

Ebbene, dai predetti elementi emerge che l'intermediario, pur in assenza di concreti indici di anomalia secondo la tipizzazione fornita dalla normativa vigente, ha attivato tutti gli strumenti a propria disposizione per mettere in guardia la cliente dall'operare investimenti non garantiti ma che quest'ultima avrebbe manifestato la volontà di portare avanti la propria attività, rifiutando di fatto l'intervento di tutela dell'intermediario.

In una simile situazione deve escludersi la possibilità di attribuire alcuna responsabilità, neppure concorsuale, all'intermediario il quale non potrà esser e quindi ritenuto responsabile del possibile danno subito dalla cliente.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE